



Provincia di
LIVORNO

Calendario venatorio 2012 - 2013

Diario 26 II

PROVINCIA DI LIVORNO

Il testo integrale del CV 2012-2013, le cartografie di dettaglio delle zone a divieto di caccia, dei distretti di caccia agli ungulati e di altri istituti di interesse faunistico-venatorio sono consultabili e scaricabili dal sito **www.provincia.livorno.it**, pagina Caccia e Pesca.

Informazioni possono essere richieste a:

Ufficio Relazioni con il Pubblico 0586/257386 - 388

UFFICI CACCIA

Via G. Galilei 62 Livorno 0586/571024-34-36-37-39

Via Roma 1 Cecina 0586/685946

Viale Manzoni 11 Portoferraio 0565/916891

POLIZIA PROVINCIALE

Via Garzelli 11 Livorno 0586/502971

Via Roma 1 Cecina 0586/685946

Via Indipendenza 297 Venturina 0565/855721

Viale Manzoni 11 Portoferraio 0565/916891

A.T.C. n.9 Piazza I. Iori 3 Cecina 0586/631016

A.T.C. n.10 Via Roma 3 0565/ 918850

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Coordinamento Provinciale Livorno 0586/891001

Stazione di Montenero 0586/579006

Gruppo meccanizzato Cecina Mare 0586/620472

Stazione di Venturina 0565/851356

Stazione di San Lorenzo (Suvereto) 0565/845145

Stazione di Portoferraio 0565/915067

Stazione di Marciana Marina 0565/99059

Comuni, Circoscrizioni Comunali e

Associazioni venatorie provinciali

PROVINCIA DI LIVORNO
CALENDARIO VENATORIO 2012-2013

Il Presidente, vista la legge quadro nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 e la L.R.T. 12 gennaio 1994 n. 3 attuativa in materia di Caccia – Vista la L.R. 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario Venatorio Regionale) – Visto il Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale sulla caccia Decreto P.G.R. n. 33R del 26 luglio 2011 – Visto la DCR n. 62 del 24/07/2012 concernente i tempi di prelievo venatorio sulla specie cinghiale -Visto anche tutte le successive modifiche e integrazioni intercorse per le sopra citate normative - Visto infine la deliberazione n.128 del 30 luglio 2012, con la quale il Consiglio Provinciale approva il Calendario Venatorio Provinciale 2012-2013, recependo integralmente quello regionale con le sole modifiche e integrazioni (**riportate in corsivo grassetto**) consentite alle province dalla sopra citata L.R. n. 20/2002.

RENDE NOTO

CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1-Stagione venatoria e giornate di caccia.

1-La stagione venatoria ha inizio il **16.09.2012 e termina il 31.01.2013**.

2-Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3-Nel periodo dal **1 ottobre al 30 novembre 2012**, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis- In tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate dalla Regione (**non ricadenti già all'interno di aree naturali protette**) l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art.2 - Giornata venatoria.

1-L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra il **16 settembre 2012 e il 31 gennaio 2013** sono indicati i seguenti specifici orari:

a- dal **16 settembre al 30 settembre 2012**: dalle ore 6 alle ore 19;(ora legale)

b- dal **1 ottobre al 15 ottobre 2012**: dalle ore 6.30 alle ore 18.30;(ora legale)

c- dal **16 ottobre** all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6.45 alle 18.15;(ora legale)

d- dal giorno di ripristino dell'ora solare al **31 ottobre 2012**: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

- e- dal **1 novembre al 15 novembre 2012**: dalle ore 6 alle ore 17;
- f- dal **16 novembre al 30 novembre 2012**: dalle ore 6.15 alle ore 16.45
- g- dal **1 dicembre al 15 dicembre 2012**: dalle ore 6.30 alle ore 16.38;
- h- dal **16 dicembre al 31 dicembre 2012**: dalle ore 6.45 alle ore 16.45;
- i- dal **1 gennaio al 15 gennaio 2013**: dalle ore 7 alle ore 17,15;
- l- dal **16 gennaio al 31 gennaio 2013**: dalle ore 6.45 alle ore 17.30.

2-Fanno eccezione:

-la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto, ***secondo gli orari di cui sopra;***

-la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari mattutini di cui sopra.

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia.

1-L'esercizio venatorio dal **16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013** è consentito, anche con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo.

2-Nel periodo compreso fra il **1 gennaio e il 31 gennaio 2013**, ***la caccia vagante con o senza l'uso del cane è consentita in tutto il territorio della provincia di Livorno libero ai fini della caccia.***

3-E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, ***quale ad esempio canna comune (Arundo donax), ginestra (Spartium junceum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), scopa (Erica scoparia)*** ed altra vegetazione appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4- Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. ***E' altresì vietato collocare preventivamente qualsiasi tipo di segnalazione al fine di indicare l'area ove verrà collocato l'appostamento temporaneo.***

5-L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all' art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6-Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7-Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7bis- La caccia alla beccaccia in provincia di Livorno è consentita esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8) La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4 - Carniere giornaliero.

1-Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvag-

gina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2-Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a)-lepre: 1 capo;

b)-palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;

c)-beccaccia: 3 capi;

d)-tortora: 10 capi.

3-I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie ed agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4-Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis – Sicurezza nell'esercizio venatorio

1- Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art.5-Allenamento ed addestramento cani.

1- L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia **in provincia di Livorno** è consentito nei soli giorni fissati dal comma 10 dell'art.30 della L.R. del 12.1.1994 n. 3 (recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), **ovvero il martedì, giovedì, sabato e domenica, dal 19 agosto al 13 settembre 2012**, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale) sull'intero territorio **provinciale** non soggetto a divieto di caccia o altre limitazioni. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (**A.T.C. LI n. 9 e 10**). L'allenamento e addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art.42 comma 2 della L.R. n.3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale n.588/20.12.1994, anche se prive di tabellazione.

Ibis-Ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, l'allenamento e l'addestramento dei cani è comunque sempre vietato nelle aree interessate da operazioni di controllo di popolazioni di fauna selvatica ai sensi delle vigenti disposizioni dall'inizio al termine delle operazioni stesse.

Art.6-Tesserino venatorio.

1- Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2-Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno (□) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesse-

rino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o Istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate di caccia pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (**16 settembre 2012 – 31 gennaio 2013**). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3-Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (I) o (x) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4-Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 Marzo 2013 al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1- Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra il 16 settembre 2012 e il 31 gennaio 2013 deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

2- Per la S.V. 2012-2013 in provincia di Livorno la scheda di uscita rilasciata dagli ATC e validata dalla Provincia sostituisce a tutti gli effetti il tesserino di cui al comma 1, come forma di validazione della giornata di caccia di selezione a cervidi e bovidi.

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7-Periodi di caccia e specie cacciabili.

1-Dal **16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012** la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), pernice rossa e starna.

La caccia alla pernice rossa è vietata su tutto il territorio libero alla caccia dell'isola d'Elba (A.T.C. LI n. 10) e per l'intera stagione venatoria, in quanto in corso uno studio sulla consistenza e distribuzione della specie in oggetto.

2-Dal **16 Settembre 2012 al 8 Dicembre 2012** è consentita la caccia alla lepore comune. ***Per le Aziende Agrituristiche venatorie si rinvia all'Art. 8 comma 3.***

3-Dal 16 Settembre 2012 al 31 gennaio 2013 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano (***per il fagiano vedasi all'Art. 8 comma 4 specifiche limitazioni temporali***), fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4-Dal **16 settembre 2012 al 31 ottobre 2012** è consentita la caccia al combattente.

5-Ai sensi della DCR n. 62/2012 che disciplina i tempi prelievo venatorio sulla specie cinghiale, dando facoltà alle province di definire le zone, i periodi e i giorni di caccia, nelle aree vocate degli ATC LI 9 e LI 10 la caccia al cinghiale in battuta è consentita dal 1° Novembre 2012 al 31 Gennaio 2013, secondo i tempi previsti dall'Art. 18 comma 1 lett. d) della L. 157/92 e le modalità stabilite dal vigente regolamento regionale decreto PGRT n. 33R/2011, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Nelle aree non vocate della provincia il cinghiale è abbattibile, anche in forma singola, con le modalità e prescrizioni di prelievo specificatamente dettate per queste aree dalla provincia con apposito piano, affidandone l'attuazione agli ATC, ai quali gli interessati potranno rivolgersi.

Si precisa inoltre che nella provincia di Livorno, in considerazione dell'alto numero di cinghiali presenti che causano frequenti incidenti stradali, gravi danni alle produzioni agricole ed all'ambiente, il cinghiale è abbattibile in ogni periodo dell'anno su tutto il territorio a caccia programmata e negli istituti faunistici pubblici e privati di cui alla L.R. n. 3/94 (con esclusione delle aree protette di cui alla L.R. n. 49/1995 a cui debbono provvedere gli enti gestori), attraverso piani di controllo e contenimento autorizzati annualmente dalla Provincia ai sensi degli Artt. 28bis e 37 della L.R.3/94, attuati dagli ATC e dalla Polizia Provinciale con la collaborazione delle G.A.V., delle G.V.V. dei cacciatori abilitati, dei proprietari e dei conduttori di fondi, con le modalità previste dal provvedimento dirigenziale n. 4 del 07.01.2011.

Le perimetrazioni delle aree geografiche vocate e non alla presenza del cinghiale sono consultabili presso il sito ufficiale della Provincia (www.provincia.livorno.it – Caccia, Pesca Acque Interne – Cartografia Piano Faunistico), A.T.C. di competenza e Associazioni Venatorie.

Sull'intero territorio provinciale, compreso gli istituti faunistici privati, è fatto obbligo di indossare un corpetto colorato ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia al cinghiale, anche in forma singola.

E' sempre vietato a chiunque somministrare alimenti alla fauna selvatica, in particolare, ungulati, al di fuori dei siti, delle modalità e tempi eventualmente autorizzati dalla Provincia con apposito provvedimento.

6-Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), piani abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine la Provincia di Livorno ritiene di recepire la più recente normativa nazionale vigente rappresentata, ad oggi, dall'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, che recita:“5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Pertanto ha predisposto a partire dal 1° agosto 2012 fino al 14 marzo 2013, forme di

prelievo selettivo e di controllo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo, approvati da I.S.P.R.A con specifici pareri del 18/06/2012 Prot. N. 23442 (cervidi) e del 19/06/2012 Prot. N. 23558 (muflone), così articolati:

CAPRIOLO (ATC LI n. 9): *Il Piano, approvato con atto dirigenziale n. 287 del 03/07/2012 consente un prelievo di capi di capriolo secondo il numero, la ripartizione per distretto, classi di età, sesso e tempi di abbattimento di seguito indicati:*

ATC LI n. 9 - Distretto "A" (ha 8.966) – Ricompreso nei Comuni di: Collesalveti, Livorno, Rosignano M., Cecina, Bibbona e Castagneto C. (parte)

Classe di età	Maschi	Femmine	Totale
0 (piccoli)		19	19
I (giovani)	12		12
II-III (adulti)	15	31	46
Totale			77

ATC LI n. 9 - Distretto "B" (ha 7.718) – Ricompreso nei Comuni di: Castagneto C. (parte), S. Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Campiglia, Piombino

Classe di età	Maschi	Femmine	Totale
0 (piccoli)		23	23
I (giovani)	12		14
II-III (adulti)	18	37	55
Totale			92

Periodi di prelievo consentiti: Dal 1° Agosto al 15 Settembre 2012 (con esclusione dei giorni di possibile pre-apertura 1 e 2 settembre di cui al successivo Art. 8) e dal 2 Febbraio al 14 Marzo 2013 per tutte le classi di età e sesso: maschio adulto (di età superiore ai 2 anni), maschio giovane (di età compresa tra 1 e 2 anni), femmina (di età superiore ad 1 anno) e piccolo (di età inferiore ad 1 anno); si suggerisce e si raccomanda di abbattere i maschi solo nel periodo estivo, le femmine ed i piccoli soprattutto nel periodo invernale;

DAINO (ATC LI n. 9): *sempre nei periodi sopra indicati per il capriolo il piano prevede anche l'abbattimento di un numero di capi pari al 100 % dei soggetti censiti sia nel distretto A (n° 11 capi) che nel distretto B (n° 12 capi) senza distinzione di sesso e classi di età, per il contenimento della popolazione e in considerazione del fatto che l'intero territorio dell'A.T.C. LI n. 9 è da ritenersi non vocato per questo ungulato.*

CERVO (ATC LI n. 9): *sempre nei periodi sopra indicati, per il cervo il piano prevede anche l'abbattimento di un numero di capi pari al 100 % dei soggetti censiti sia nel distretto A che nel distretto B (n° 4 capi) senza distinzione di sesso e classi di età tenuto conto del*

fatto che l'intero territorio provinciale è da considerarsi assolutamente non idoneo per questo ungulato.

Per il prelievo sulla specie MUFLONE si rinvia a quanto previsto invece nei piani di abbattimento 2012-2013 che verranno predisposti rispettivamente dall'ATC LI n. 9 per Capraia Isola (n. 42 capi) e dall'ATC LI n.10 per l'Elba (circa n. 200 capi), approvati dalla provincia, di concerto con il PNAT, sentito l'ISPRA. Il periodo di prelievo consentito, ai fine di favorire il completamento dei piani autorizzati, viene esteso dal 1° ottobre 2012 al 14 marzo 2013 in selezione per tutte le classi di età e sesso: maschio maturo (di età uguale o superiore ai 5 anni), maschio adulto (di età compresa tra 2 e 5 anni), maschio giovane (di età compresa tra 1 e 2 anni), femmina (di età superiore ad 1 anno, giovani e adulte) e piccolo (di età inferiore ad 1 anno, senza distinzione di sesso). All'Elba nel periodo di sovrapposizione con la caccia al cinghiale in battuta l'ATC LI 10 se lo riterrà opportuno potrà limitare gli abbattimenti ai soli giorni di lunedì e giovedì; inoltre avrà facoltà di far abbattere ai selecontrollori autorizzati durante le uscite programmate nei periodi ed orari previsti per la caccia di selezione eventuali ulteriori capi diversi da quelli assegnati per sesso e classe di età, stante la grave emergenza in atto sull'isola causata dalla eccessiva presenza di questo bovide. Questi abbattimenti concorrono a scalare al raggiungimento del contingente assegnato (n. 200 capi) con il piano di prelievo di cui sopra.

La caccia di selezione nei confronti degli ungulati in provincia di Livorno è consentita nei periodi sopra indicati secondo i seguenti orari:

- a - dal 1° agosto al 15 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,40 (ora legale);*
- b - dal 16 agosto al 31 agosto 2012: dalle ore 5,00 alle ore 21,20(ora legale);*
- c- dal 1° settembre al 15 settembre 2012: dalle ore 5,30 alle ore 20,50 (ora legale);*
- d- dal 1 ottobre al 15 ottobre 2012: dalle ore 6.30 alle ore 19.30;(ora legale)*
- e- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6.45 alle 19.15;(ora legale)*
- f- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre 2012: dalle ore 5,45 alle ore 18,15;*
- g- dal 1 novembre al 15 novembre 2012: dalle ore 6 alle ore 18 (ora solare) ;*
- h- dal 16 novembre al 30 novembre 2012: dalle ore 6.15 alle ore 17.45(ora solare);*
- i- dal 1 dicembre al 15 dicembre 2012: dalle ore 6.30 alle ore 17.45 (ora solare);*
- l- dal 16 dicembre al 31 dicembre 2012: dalle ore 6.45 alle ore 17.45 (ora solare);*
- m- dal 1 gennaio al 15 gennaio 2013: dalle ore 7 alle ore 18,15 (ora solare);*
- n- dal 16 gennaio al 31 gennaio 2013: dalle ore 6.45 alle ore 18.30 (ora solare);*
- o- dal 2° febbraio al 15 febbraio 2013: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora solare);*
- p - dal 16 febbraio al 28 febbraio 2013: dalle ore 6,15 alle ore 18,45 (ora solare);*
- q - dal 1° marzo al 14 marzo 2013: dalle ore 5,50 alle ore 19,00 (ora solare).*

N.B. Nel comune di Sassetta e limitatamente al mese di agosto lo svolgimento della caccia di selezione viene limitata alla sola uscita anti-meridiana, con termine dell'attività di prelievo entro le ore 8.00.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto

il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con esclusione dei giorni di silenzio venatorio. *Per i cacciatori non opzionisti lettera d), tale facoltà è consentita solo nei periodi diversi da 16 settembre 2012 – 31 gennaio 2013.*

Art.8-Deroghe.

1-Nelle isole dell'arcipelago toscano, ricadenti nella provincia di Livorno, la caccia inizierà il 16 Settembre 2012. La Provincia con la Delibera di approvazione del Calendario Venatorio 2012/2013 dispone anche:

*- di presentare alla R.T. la richiesta per consentire nei giorni 1 e 2 Settembre 2012 ai soli cacciatori che hanno come ATC di residenza venatoria l'A.T.C. LI n. 9, la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al merlo, al colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a gestione programmata e, nei soliti giorni, consentire anche la caccia solo da appostamento fisso limitatamente alla alzavola, alla marzaiola e al germano reale nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, con il divieto di abbattere le altre specie consentite, escluso i corvidi.* Nei giorni di cui sopra il prelievo giornaliero del colombaccio non potrà superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non potrà superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. *Nei giorni di preapertura è consentito il recupero del selvatico con l'arma completamente scarica al seguito nel raggio massimo di 50 metri dall'appostamento.* La Giunta Regionale *nell'atto di autorizzazione delle due giornate di preapertura* individua gli orari di caccia e i territori ove questa potrà essere svolta, nel rispetto sempre dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 per le specie oggetto di prelievo e nei giorni consentiti, *vale a dire: l'inizio della caccia a gazza, cornacchia grigia, ghiandaia, alzavola, marzaiola, germano reale, tortora, merlo e colombaccio viene posticipata al 18 settembre 2012.*

- La provincia provvederà a rendere noto agli interessati l'esito della richiesta presentata alla Regione.

2-L'allenamento e l'addestramento **o comunque l'ausilio dei cani, anche se muniti di guinzaglio**, è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3-Nelle Aziende Agrituristiche Venatorie è altresì consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, **fino al 31 gennaio 2013**. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito a partire dal **1° agosto 2012 fino al 14 marzo 2013** e anche in caso di terreno coperto da neve.

4-**La caccia al fagiano in provincia di Livorno, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C. n.9 e n.10, è consentita fino al 06 gennaio 2013.** Nelle Aziende Faunistiche Venatorie e nelle Aziende Agrituristiche Venatorie essa avrà luogo comunque fino al **31 gennaio 2013**, nei giorni consentiti.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

CAPO IV
NORME GENERALI
Art. 9 - Immissioni.

1-Nei territori degli A.T.C. le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 Agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

Art.10 - Sanzioni.

1-Per le violazioni alle norme del Calendario Venatorio, non espressamente previste dalla L.R. n.3/1994 e dalla legge n.157/92,si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2-Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da Euro 5 a Euro 30.

Art.11 - Norma finale

1-Per tutto quanto non previsto dal calendario venatorio, valgono le disposizioni legislative e normative vigenti in materia.

2-La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui al regolamento regionale riguardanti l'accesso agli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

ELENCO ZONE
(ai sensi dell'art. 28 comma 11 L.R. 3/94)

1 – Zone a caccia programmata

Ambito Territoriale di Caccia LI n. 9:

Comuni dell'area continentale della Provincia di Livorno e Capraia Isola limitatamente alle aree non ricadenti nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Ambito Territoriale di Caccia LI n. 10:

Comuni isola d'Elba, limitatamente alle aree non ricadenti nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

2 – Zone a gestione venatoria privata

Aziende Faunistico Venatorie

NOME	COMUNE	ETTARI
TERRICCIO	Cecina	144
RICRIO	Bibbona	164
CITAI	Castagneto C.	1887
BELVEDERE	Castagneto C.	473
VILLADONORATICO	Castagneto C.	1196
RIMIGLIANO	San Vincenzo	570
INCROCIATA (attività sospesa)	Sassetta	487

Aziende Agriturismo Venatorie

NOME	COMUNE	ETTARI
SAN BIAGIO	Castagneto C.	485
LA TORRE	Castagneto C.	280
VALLELUNGA	Collesalveti	333
INSUESE	Collesalveti	309
POGGIOLITONE	Collesalveti	585
LE ARCATE	Collesalveti	422

3 – Zone in divieto di caccia

COMUNE	LOCALITA'	TIPO	ETTARI
CASTAGNETO	PIETRA ROSSA	ART_14	223
CASTAGNETO	CORRIDOIO LA TORRE	ART_14	298
CASTAGNETO	P.PAPEO	ART_14	140
CASTAGNETO	LE COLONNE	ART_14 (ex OASI_FAUNISTICA Art. 15)	393
BIBBONA	F.CAMILLA	ART_14 (previsione territorio libero alla caccia)	57
CASTAGNETO	Rif. Faun. BOLGHERI	ART_14,(previsione RIS_NAT_PROV)	572
COLLESALVETTI	BISCOTTINO	ART_14 (previsione RIS_NAT_PROV)	58
COLLESALVETTI	PRATINI	ART_14 (area contigua alla Riserva Prov.le)	42
COLLESALVETTI	CONTESSA	ART_14 (area contigua alla Riserva Prov.le)	72
CECINA	I TOMBOLI	RIS_NAT_STAT	423
LIVORNO	CALAFURIA	RIS_NAT_STAT	115
BIBBONA	IL SANTO	RIS_NAT_STAT	6
SUVERETO	MARSILIANA	RIS_NAT_STAT	34
SUVERETO	TRE CANCELLI	RIS_NAT_STAT	9
BIBBONA	PADULETTO	DEMANIO MILIT.	52
COLLESALVETTI	UGIONE	DEMANIO MILIT.	48
CECINA	CASERMETTE	DEMANIO MILIT.	104
BIBBONA	MAGONA	A.N.P.I.L.	1671
SAN VINCENZO	RIMIGLIANO	A.N.P.I.L.	136
PIOMBINO	BARATTI-POPULONIA	A.N.P.I.L.	93
PIOMBINO	STERPAIA PERELLI	A.N.P.I.L.	175
PROVINCIA	VARIE	FONDI CHIUSI (in corso di verifica)	2015
ISOLA D'ELBA	CAPANNE	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	807
ISOLA D'ELBA	VARIE LOCALITA'	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	11084
ISOLA D'ELBA	M.CALAMITA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	448
ISOLA D'ELBA	M.CRISTO	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	1042
ISOLA D'ELBA	PIANOSA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	1028
ISOLA D'ELBA	SAN MARTINO	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	75
ISOLA D'ELBA	VOLTERRAIO	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	318
ISOLA D'ELBA	CERBOLI	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	8
ISOLA D'ELBA	PALMAIOLA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	9
GORGONA	GORGONA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	226
CAPRAIA	CAPRAIA	PARCO NAZ. ARCIPELAGO TOSCANO	1542

ROSIGNANO	POGETTI	PARCO PROV.LE	186
COLLESALVETTI	PARRANA	PARCO PROV.LE	169
LIVORNO	VALLE BENEDETTA	PARCO PROV.LE	649
LIVORNO	MONTENERO	PARCO PROV.LE	327
SUVERETO	MONTIONI	PARCO PROV.LE	3745
PIOMBINO	DIACCIO	PARCO PROV.LE (ex Anpil e area contigua)	20
PIOMBINO	ORTI BOTTAGONE	RIS_NAT_PROV	126
COLLESALVETTI	OASI DELLA CONTESSA	RIS_NAT_PROV	22
COLLESALVETTI	CASTELLO	ZRC	548
CAMPIGLIA-SUVERETO	MONTIONCELLO	ZRC	709
BIBBONA	BIBBONA	ZRC	620
SUVERETO	MONTEPELOSO	ZRC	404
ROSIGNANO	GABBRO Poggio Pelato	ZRC	292
ROSIGANO	GABBRO_Campiano	ZRC	806
ROSIGNANO	GABBRO Poggio Pelato	ZRV	283
SAN VINCENZO	VAL DI GORI	ZRV	241
SAN VINCENZO	VAL DI GORI	Area a regolamento specifico	57
CASTAGNETO	BRUCIATO	ZRV	277
LIVORNO	PORCARECCE	ZRV	87
COLLESALVETTI	CROCINO	ZRV	254
COLLESALVETTI	VICARELLO	ZRV	636
COLLESALVETTI	PARRANA S.M.	ZRV	20
COLLESALVETTI	PARRANA S.G.	ZRV	20
LIVORNO	GORGO-QUARATA	ZRV	13
ROSIGNANO M.	LA VALLE	ZRV	177
ROSIGNANO M.	MACCETTI	ZRV	76
CECINA	FONTINO	ZRV	5
LIVORNO	LA PUZZOLENTE	ZRV	15
CASTAGNETO	ROTONE CASAVECCHIA	ZRV	253
SUVERETO	POGGIO SERRA	ZRV	18
SUVERETO	SAN LORENZO	ZRV	17

BIBBONA	BIBBONA S. GIOVANNI	ZRV	122
BIBBONA	SUVERETO	ZRV	48
ROSIGNANO M.	LE FABBRICHE	ZRV	13
SASSETTA	PIAN DELLE VIGNE	ZRV	372
ROSIGNANO M.	SERRAGRANDE	ZRV	58
PIOMBINO	FIorentINA	ZRV	27
PIOMBINO	SANTATRICE	ZRV	602
CAMPIGLIA M.	POGGIO AI SORBI	ZRV	49
PORTOFERRAIO	SCHIOPPARELLO	ZRV	157

Alcune ZRV potranno essere oggetto di sostanziali modifiche in termini di riconferma, superficie e riconfinamento prima dell'inizio della S.V.. I cacciatori sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione alle tabelle segnaletiche.

4 - Aree contigue a parchi e riserve provinciali, limitazioni e prescrizioni

PIOMBINO	MONTIONI (BRON-ZIVALLE)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*)	539
PIOMBINO	MONTIONI (LECCETINA)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*) (già aree private vietate alla caccia: ZRV e FC)	62
PIOMBINO	MONTIONI (ex Anpil)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*)	833
CAMPIGLIA M.	MONTIONI (ex Anpil)	AREA CONTIGUA AL PARCO PROV.LE (*)	229
PIOMBINO	PERELLI BASSI	AREA CONTIGUA ALLA RISERVA PROV.LE ORTI-BOTTAGONE (**)	31

(*) N.B. L'esercizio venatorio nelle aree contigue al parco interprovinciale di Montioni, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 3/94 e punto 10.1 delle norme del Piano del Parco, ove consentito, potrebbe svolgersi in forma regolamentata con modalità di accesso, prelievo e tempi diversi da quelli previsti dal presente Calendario Venatorio per le zone a caccia programmata. I cacciatori interessati prima di accedervi sono invitati ad informarsi presso l'ente gestore.

(**) N.B. L'esercizio venatorio nell'area contigua di tipo A denominata Perelli Bassi potrebbe essere soggetta ad alcune limitazioni ai sensi del Regolamento della Riserva Naturale Provinciale Orti-Bottagone in fase di adozione.

I cacciatori sono invitati ad informarsi e prendere visione, se già in vigore, del regolamento della riserva prima di accedere su detta area.

5 - Aree Addestramento Cani nel territorio libero

NOME_AAC	COMUNE	ETTARI	SPARO	SCADENZA
La Cerreta (*)	Collesalveti	8,49	no	2014
Uccelliera Bozze (*)	Collesalveti	22,02	no	2014
Lavandone	Collesalveti	3,22	no	2014
Canale Scolmatore	Collesalveti	26,03	no	2015
La Tagliola	Rosignano M.	3,74	no	2015
Poggio d'Arco (*)	Rosignano M.	1,96	no	2014
La Ginepraia (*)	Rosignano M.	18,72	no	2014
Terminone	Rosignano M.	17,10	no	2014
Tenuta di Nibbiaia	Rosignano M.	94	si	2015
Pian dei Lupi	Rosignano M.	24,12	si	2014
Le Gusciane	Rosignano M.	37,11	si	2015
Pian dei Lupi	Rosignano M.	24,12	si	2014
Ex Campo di Volo	Cecina	57,03	no	2012
Laghetti di Magona	Cecina	6,59	si	2013
Aione - Fichi Mori (*)	Bibbona	65,15	no	2014
Le Sughere	Bibbona	4	si	2015
Il Chiusino (*)	Castagneto C.	15,80	no	2015
San Guido	Castagneto C.	6,59	si	2012
Il Bruciato (**)	Castagneto C.	60,36	no	2012
Il Matarocchino (***)	Castagneto C.	12,55	no	2012
Bellavista-Belved.	San Vincenzo	3,76	si	2012
La Cagliana (*)	Piombino	9,21	no	2014
La Diga (*)	Piombino	43,21	no	2015
Montini	Piombino	38,16	si	2012
Ex Campo aviaz.	Campiglia M.	35,82	si	2014
La Cerreta (*)	Sassetta	33,29	no	2015
Poggio Bansi	Suvereto	5,90	no	2014
Casetta di Brando (*)	Suvereto	24,35	no	2014
Forni	Suvereto	12	si	2012
Acquacavalla (*)	Portoferraio	16	no	2014

(*) AAC su cinghiale.

(**) Nel piccolo recinto di addestramento alla lepore di ha 17 è vietata la caccia alla lepore; è fatto obbligo ai responsabili dell'area addestramento in questione provvedere all'apposizione delle tabelle perimetrali di divieto disposte ai sensi dell'Art. 26 della L.R. 3/94.

(***) AAC su cinghiale attiva tutto l'anno.

LA CARTOGRAFIA DI TUTTI I GLI ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI E PRIVATI, DELLE AREE PROTETTE DI CUI SOPRA E DEI RESTANTI DIVIETI DI CACCIA SEGNALATI CON TABELLE AI SENSI DI LEGGE E' CONSULTABILE SUL SITO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

www. Provincia.livorno.it – Caccia e Pesca
Link Map Server sotto la tabella appostamenti

AVVERTENZE UTILI E DIVIETI SPECIALI

Si ricorda che nelle isole dell'arcipelago toscano ricadenti nel territorio della provincia di Livorno è presente in grandissima parte della superficie agricolo-forestale il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT) ai sensi del D.P.R. 22/07/1996.

Tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale) attualmente riconosciute in provincia di Livorno risultano ricadere in aree protette già in divieto di caccia. Fa eccezione la ZPS denominata Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola all'isola d'Elba, solo in parte ricadente dentro il PNAT, per la quale vigono le limitazioni previste dalla DGR n. 454 del 16/06/2008 che attua quanto richiamato dall'Art. 1 comma 3 bis del presente Calendario Venatorio. Normativa e cartografie di riferimento sono consultabili presso il PNAT, l'ATC LI 10 e la Provincia.

L'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da: immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da: vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili eccettuate quelle poderali o interpoderali. E' parimenti vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia a canna liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla, nonché in direzione di funivie, filovie e altri trasporti a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

Nell'attraversamento delle zone sopraindicate è consentito il trasporto di armi da fuoco solo se scariche.

Nel periodo di chiusura della caccia è vietato il trasporto di armi a meno che esso avvenga per giustificato motivo o che il fucile sia smontato o chiuso in busta o in altro involucri idoneo.

La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni. Tali divieti si intendono operativi in presenza di tabelle conformi a quanto indicato dall'art. 26 della L.R. 3/94.

In deroga alla forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all'Art. 28 lettera

b) del comma 3 della L.R. 3/94 è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre 2012. E' consentito altresì svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'Art. 30 comma 6 della L.R. 3/94 da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.

Nella costruzione di appostamenti temporanei deve essere rispettata una distanza non inferiore a: 100 metri dalle aree di divieto di caccia, fatto salvo per fondi chiusi, Zone di Rispetto Venatorio, foreste demaniali, divieti ai sensi dell'Art. 33; 80 metri da altri appostamenti dello stesso tipo (fatto salvo per l'A.T.C. LI n. 9 dove tale distanza viene ridotta a 50 metri ai sensi della D.G.P. n. 220 del 29.08.2003); 100 metri da appostamenti fissi alla minuta selvaggina, colombacci e palmipedi e trampolieri; 200 metri dagli appostamenti fissi agli acquatici (palmipedi e trampolieri su laghi artificiali); la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi deve essere comunque rispettata in caso di appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi. Le distanze di cui sopra si applicano, limitatamente al periodo di utilizzazione degli appostamenti fissi, per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per la beccaccia.

Sull'intero territorio nazionale l'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi negli appostamenti fissi ai "trampolieri e palmipedi" è consentito nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute con propria ordinanza del 26/08/2010 e ss.mm.ii. i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 con decisione U.E.

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 prevede all'art. 10 il divieto dell'attività venatoria all'interno di aree boschive percorse dal fuoco per un periodo di 10 anni e che risultano perimetrate e censite, tramite apposito catasto, dai comuni ove ricadono detti soprassuoli. La L.R. n. 39/2000 all'Art. 76 comma 4 prevede il divieto per cinque anni dell'esercizio venatorio, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza di tabellazione apposta dalla Provincia.

Si rende inoltre noto che:

- il Comune di Rosignano M.mo emette annualmente un'ordinanza di divieto di caccia nei soli giorni di preapertura (1 e 2 settembre 2012) per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell'Art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, dalla strada provinciale n. 39 (ex strada statale n. 1) lato mare, all'altezza del depuratore comunale in loc. Galafone, fino al confine con il comune di Cecina, fosso del Tripesce, confinante con l'area del demanio marittimo;
- il comune di Cecina annualmente emette una ordinanza di divieto di caccia nel territorio comunale compreso tra l'ex S.S. n° 1 Aurelia lato mare, dal confine con il comune di Rosignano M.mo (fosso del Tripesce) al confine con il comune di Bibbona (fosso della Madonna) nei giorni di preapertura di caccia 1 e 2 settembre 2012;
- il comune di Bibbona emette annualmente una ordinanza di divieto di caccia nei giorni di preapertura per motivi di sicurezza pubblica, ai sensi dell'Art. 33 comma 8 della L.R. 3/94, nel territorio comunale così delimitato: 1) NORD confine con il comune di

Cecina – EST strada provinciale ex Aurelia – SUD confine con il comune di Castagneto C. – OVEST arenile; 2) NORD dalla Via ex “Vivaio” in direzione nord – EST dalla via ex “Vivaio” lungo i cipressi fino al podere Melograni in direzione est – SUD Via vicinale podere Melograni in direzione sud – OVEST strada provinciale ex Aurelia in direzione ovest;

- Sempre il Comune di Bibbona emette annualmente una ordinanza di divieto di caccia dall’inizio della stagione venatoria fino al termine nel tratto del territorio comunale compreso tra la linea ferroviaria Livorno – Grosseto, Via dei Melograni ed il Fosso dei Trogoli;
- Il comune di San Vincenzo vieta annualmente con propria ordinanza l’attività venatoria per motivi turistici (art. 33 comma 8 L.R. 3/94) nell’area ricompresa tra Via San Bartolo ed il fosso di Val di Gori, sul terreno adiacente l’Azienda Agrituristica “Poggio ai Santi” e “La Muccheria” – Fraz. S. Carlo, nella porzione delimitata da tabelle da installare a carico del titolare ai sensi dell’Art. 26 della L.R. 3/94, dalla data di apertura della stagione venatoria fino al 4 novembre 2012 (vedi ordinanza).
- Il comune di Castagneto Carducci rende noto annualmente l’emissione di ordinanze di divieto di caccia dove vengono indicati i seguenti luoghi e date di divieto: Loc. San Guido, dal 01 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 – Area compresa tra il mare e la S.S. Aurelia, il 1 e 2 settembre 2012 –Commenda di Bolgheri dal 1 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 – Loc. La Bassa dal 1 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 – Loc. Pineta Carolo dal 1° settembre 2012 al 31 gennaio 2013.
- Sempre in comune di Castagneto Carducci nel periodo consentito dal calendario venatorio è interdetta l’attività di addestramento cani nelle zone confinanti con l’AFV Belvedere-Palone-Guado al Tasso, nelle località Casone – Seggio.
- Il comune di Campiglia Marittima emette annualmente un ordinanza ai sensi dell’art. 33 comma 8 della L.R. 3/94 con cui vieta l’esercizio venatorio per tutta la S.V. nell’area compresa tra la Via Indipendenza Nord (ex SS Aurelia), la Via della Polledraia, la Via dei Molini di Fondo ed i laghetti di Tufaia poiché in detto territorio si trovano numerose abitazioni e attività commerciali.

Si rende altresì noto che i divieti di cui sopra possono essere soggetti a modifiche e integrazioni e che altri Comuni possono, con atto motivato, vietare la caccia ai sensi dell’articolo 33 comma 8 e 9 della L.R. 3/94, nei giorni di preapertura e/o in altri periodi limitati di tempo, in varie parti del loro territorio, per fini di pubblica incolumità connessi con la forte presenza di turisti o altre motivazioni.

Si informa infine che dal 01.04.2002 è in atto un accordo per l’accesso all’interscambio dei cacciatori tra gli A.T.C. Grosseto 6 e Livorno 9. Per conoscere i termini, modalità e le quote per accedere all’interscambio rivolgersi ai rispettivi A.T.C.

